



**COMUNE DI PITIGLIANO**  
**(Provincia di Grosseto)**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

## **INDICE**

ART. 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

ART. 2 – Soggetto Passivo e assolvimento degli obblighi tributari

ART. 3 – Misura dell'imposta

ART. 4 – Esenzioni

ART. 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

ART. 6 – Versamento dell'imposta

ART. 7 – Disposizioni in tema di accertamento

ART. 8 – Sanzioni

ART. 9 – Riscossione coattiva

ART. 10 – Importi minimi

ART. 11 – Rimborsi e compensazioni

ART. 12 – Contenzioso

ART. 13 – Responsabile dell'imposta

ART. 14 – disposizioni transitorie e finali

## **ART. 1**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto che offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - Alberghi
  - Residenze turistico-alberghiere
  - Affittacamere
  - Bed & Breakfast
  - Agriturismi
  - Campeggi
  - Villaggi turistici
  - Aree di sosta
  - Parchi di vacanze
  - Strutture ricettive extra-alberghiere per ospitalità collettiva
  - Case per ferie
  - Ostelli per la gioventù
  - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
  - Case appartamenti per vacanze
  - Residenze d'epoca
  - Residence
  - Foresterie
  - Tutti gli alloggi con locazioni ad uso turistico

L'imposta si applica dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Per il solo anno 2023 il periodo di applicazione va dal 1° Marzo al 31 Dicembre.

3. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1°, del citato Digs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente al finanziamento, diretto e indiretto, totale o parziale, di interventi nel campo del turismo intesi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Promozione turistica, culturale e commerciale;
- b) Servizi di informazione e accoglienza turistica;
- c) Cura e manutenzione del decoro urbano;
- d) Investimenti per migliorare l'immagine e [a qualità dell'accoglienza turistica della località, quali, ad esempio, l'arredo urbano e le luminarie;
- e) Viabilità, segnaletica e manutenzione delle strade comunali;
- f) Interventi a sostegno delle strutture ricettive;
- g) Interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, archeologici e ambientali locali;
- h) Investimenti sulla mobilità locale;

- i) Progetti di sviluppo escursionistici (cavallo, bici, trekking, ecc);
  - l) Finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione, con altri enti locali e con associazioni territoriali.
4. La Giunta comunale con cadenza annuale presenta al Consiglio comunale una relazione sulla realizzazione degli interventi.
5. La distribuzione delle risorse verrà sottoposta al tavolo di concertazione con le Associazioni di categoria dei settori del turismo, commercio e agricoltura.

## **Art.2**

### **Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1 e non risulta residente nel Comune di Pitigliano.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Pitigliano.
3. Ai fini del presente regolamento per **gestore della struttura ricettiva** si intende:
  - a) Esercente attività di strutture ricettive di cui al comma 2 dell'articolo 1;
  - b) Esercente attività di mediazione di appartamenti adibiti a locazione turistica;
  - c) Altri soggetti che concedono in locazione appartamenti adibiti a locazione turistica.

## **Art.3**

### **Misura dell'imposta**

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini.
3. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 1 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
4. L'Amministrazione Comunale dovrà monitorare annualmente gli effetti dell'applicazione dell'imposta e potrà formulare eventuali proposte correttive.

## **Art.4**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:

- a. Tutti i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b. Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco che soggiornino per esigenze di servizio;
- c. coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d. Portatori di handicap non autosufficienti compreso un accompagnatore;
- e. Dipendenti che prestano attività lavorativa nel territorio del Comune di Pitigliano;
- f. Soggiorni di pazienti soggetti alle cure di medicina integrata presso l'Ospedale Petruccioli di Pitigliano, compresi i relativi accompagnatori.

2. Le esenzioni di cui ai commi 1, lettere b), d), e), f) dovranno essere dichiarate dagli interessati ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 con gli appositi moduli redatti dal Responsabile dell'Ufficio tributi.

## **Art.5**

### **Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pitigliano tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:

- entro l'inizio dell'attività, accedere e accreditarsi al Software messo a disposizione dal Comune per la gestione dell'imposta di soggiorno ai fini di supporto e automatizzazione in relazione agli oneri e agli adempimenti previsti, attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), ovvero richiedendo le credenziali al Servizio Tributi e registrando ogni struttura;
- informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne
- dichiarare al Comune, nei tempi e con le modalità stabilite nella delibera della Giunta Comunale di adozione delle tariffe, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo indicato, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

La dichiarazione va presentata in via ordinaria telematicamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di cui al presente articolo;

- conservare tutta la documentazione inerente all'imposta per 5 anni ai sensi di legge;

## **Art.6**

### **Versamento dell'imposta**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Pitigliano. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno nei tempi e con le modalità stabilite nella delibera della Giunta Comunale di adozione delle tariffe.

#### **Art.7**

##### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1<sup>^</sup>, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'articolo 24, comma 1<sup>^</sup>, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161<sup>^</sup> e 162<sup>^</sup>, della L. n. 296/2006.

#### **Art.8**

##### **Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1A, primo periodo, e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1<sup>^</sup>, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1<sup>^</sup>, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 7, comma 1<sup>^</sup>, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo 7, comma 2<sup>^</sup>, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 per ciascun caso.
4. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2A e 3<sup>^</sup> del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
5. Nell'ipotesi di omesso o parziale versamento dell'imposta riscossa da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni di natura penale.
6. Le competenze in ordine all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo saranno attribuite con atto del Responsabile del Servizio.

## **Art.9**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

## **Art.10**

### **Importi minimi**

1. L'ufficio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

## **Art.11**

### **Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del vigente Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.14 del vigente Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 12,00 (dodici).

## **Art.12**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno, per il soggetto passivo di imposta, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs, n. 546/1992. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative, rivolte ai gestori delle strutture ricettive, si applica quanto previsto dalla Legge n, 689/1981.

## **Art.13**

### **Responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Pitigliano.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

**Art.14**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento avrà efficacia dal 1^ gennaio 2023.
  
2. Il medesimo Regolamento, unitamente alla modulistica prevista, è, altresì, pubblicato, per esteso, sul sito del Comune di Pitigliano [www.comune.pitigliano.gr.it](http://www.comune.pitigliano.gr.it) ed è trasmesso al Ministero delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 52 c. 2 del D.lgs. 446/1997.